

ATTO COSTITUTIVO

Associazione Occhi di Gatto - Grosseto ODV



In data 23 settembre 2024, presso la sede di via dei Grifoni d'Oro, 21 a Grosseto, alle ore 21.15, si sono riunite le seguenti persone:

Sofia Mangiarotti nata a Cremona il 30 dicembre 1967, residente a Grosseto, via Castiglione, 29/A, cittadina italiana, codice fiscale MNGSFO67T70D150O;

Michela Cecconi nata a Grosseto il 18 novembre 1971, residente a Grosseto, via Saragat, 38 cittadina italiana, codice fiscale CCCMHL71S58E202Q;

Matteo Della Negra nato a Udine il 23 giugno 1978, residente a Grosseto, via Vittorio Alfieri, 11, cittadino italiano, codice fiscale DLLMTT78H23L483X;

Rosanna Teti nata a Manciano (GR) il 23 dicembre 1962, residente a Grosseto, via del Berillo, 5, cittadina italiana, codice fiscale TTERNN62T63E875X;

Giovanna Tamburrino nata a Napoli il 20 settembre 1965, residente a Grosseto, c.r. Le Gemme, 18, cittadina italiana, codice fiscale TMBGNN65P60F839N;

Paola Monica Strazzacappa, nata a Galliate (NO) il 29 settembre 1965, residente a Grosseto, via Girardengo, 2, cittadina italiana, codice fiscale STRPMN65P69D872N;

Francesca Gnesini nata a Orbetello (GR) il 27 maggio 1972, residente a Grosseto, via Preselle, 16/D, cittadina italiana, codice fiscale GNSFNC72E67G088W;

Emanuela Lorenza Basilio nata a Bollate (MI) il 17 maggio 1962, residente a Grosseto, viale Caravaggio, 35, cittadina italiana, codice fiscale BSLMLL62E57A940T.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Signora Sofia Mangiarotti, la quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Signor Matteo Della Negra quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Occhi di

Gatto - Grosseto ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale in via dei Grifoni d'Oro, 21 a Grosseto e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione è contraddistinta dal seguente simbolo:



ART. 2 - L'associazione nasce dall'evoluzione del Comitato Occhi di Gatto Grosseto, costituitosi in data 28 novembre 2023, la cui pagina web è <https://www.facebook.com/occhidigattogrosseto>, ne persegue le finalità e ne prosegue l'attività.

L'associazione ha come scopo quello di promuovere e tutelare la salute e benessere di tutti gli animali ed in particolare dei gatti, anche in relazione alla convivenza con le persone.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, compresa l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- i. promuovere l'attuazione della normativa vigente in materia di animali;
- ii. collaborare con il Comune di Grosseto per sviluppare il benessere delle popolazioni feline che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale;
- iii. promuovere il censimento e la cura delle colonie feline nel territorio comunale;
- iv. promuovere la sterilizzazione come strumento per la prevenzione del randagismo e del proliferare incontrollato della popolazione felina;
- v. promuovere le adozioni in famiglia dei cuccioli e valutare la compatibilità degli adulti ad essere adottati responsabilmente;
- vi. promuovere iniziative che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione tra persone e gatti, attraverso eventi, progetti e campagne di informazione e formazione delle persone.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.



Gatto
<https://>
segue l

lute e
ione all

valendo
person
attività c
Settore

28 marz
interess

condizio
urali, cc
aggio d
evenzior

ART. 3 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da 5 (cinque) componenti e nominano a farne parte le signore ed signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Michela Cecconi

Vicepresidente Sofia Mangiarotti

Segretario Matteo Della Negra

Consigliere Giovanna Tamburrino

Consigliere Emanuela Lorenza Basilio

ART. 4 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convertono in un esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



Grosseto, 23 settembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Michela Cecconi

Sig.ra Sofia Mangiarotti

Sig. Matteo Della Negra

Sig.ra Giovanna Tamburrino

Sig.ra Emanuela Lorenza Basilio

Sig.ra Rosanna Teti

Sig.ra Paola Monica Strazzacappa

Sig.ra Francesca Gnesini

STATUTO

Associazione Occhi di Gatto - Grosseto ODV

ART. 1

(Denominazione, sede, durata, logo, contatti)

vi eserciz

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Occhi di Gatto - Grosseto ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale in via dei Grifoni d'Oro, 21 a Grosseto e con durata illimitata.



La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione è contraddistinta dal seguente simbolo:



ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione nasce dall'evoluzione del Comitato Occhi di Gatto - Grosseto, costituitosi in data 28 novembre 2023, la cui pagina web è <https://www.facebook.com/occhidigattogrosseto>, ne persegue le finalità e ne prosegue le attività.

L'associazione ha come scopo quello di promuovere e tutelare la salute e il benessere di tutti gli animali ed in particolare dei gatti, anche in relazione alla convivenza con le persone.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 del Codice del Terzo Settore prevalentemente in favore di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di prima necessità alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende:

- i. promuovere l'attuazione della normativa vigente in materia di animali;
- ii. collaborare con il Comune di Grosseto per sviluppare il benessere delle popolazioni feline che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale;
- iii. promuovere il censimento e la cura delle colonie feline nel territorio comunale;
- iv. promuovere la sterilizzazione come strumento per la prevenzione del randagismo e del proliferare incontrollato della popolazione felina;
- v. promuovere le adozioni in famiglia dei cuccioli e valutare la compatibilità degli adulti ad essere adottati responsabilmente;
- vi. promuovere iniziative che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione tra persone e gatti, attraverso eventi, progetti e campagne di informazione e formazione delle persone.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

valendo queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

attività c L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte
Settore dell'Organo di amministrazione.

28 marzi L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore,
interessi attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

condizion L'Associazione, nella persona del suo legale rappresentante, al fine di perseguire i
urati, cor predetti scopi sociali e fare affermare i principi di legalità e di rispetto delle norme
aggio de dell'ordinamento, potrà esperire ogni iniziativa giudiziaria di fronte all'autorità
venzione giudiziaria e alle autorità competenti.



ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di adozione di tale apposita deliberazione.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da inviarsi:

- almeno 2 (due) giorni prima nel caso di seduta ordinaria;
- almeno 7 (sette) giorni prima nel caso di seduta straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sull'assunzione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

In seduta ordinaria l'assemblea delibera a maggioranza di voti dei partecipanti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto, per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria.

Per deliberare modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati partecipanti in proprio o per delega.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli associati partecipanti in proprio o per delega.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni con possibilità di essere rieletti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, inviata almeno un giorno prima della data fissata per il suddetto Organo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa alla scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni di

nota, e D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza
scritta « dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da
pertanto « revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre
el Registro compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
e erano « sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio
svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
ed in que determinati affari.
impegnari

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una
Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed
altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività
statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di
utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e
allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative,
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
posizioni di

proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza al primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o annotazione in calce al rendiconto per cassa.



ART. 16 (Libri e Registro)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associati tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendoci a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

da attività La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
rt. 7 CTS. di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

soltanto L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai
ale attività beneficiari.

S.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e
alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

rrrenza di Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto
previsto dall'art. 17 del CTS.

Assemblea I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
bilancio dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del
gno. art. 18 del CTS.

ntale La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
e o un subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con
associazione.



ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività
svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore
al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e
salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più
liquidatori.

il traml
ettendc

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Grosseto, 23 settembre 2024

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Michela Cecconi



Sig.ra Sofia Mangiarotti



Sig. Matteo Della Negra

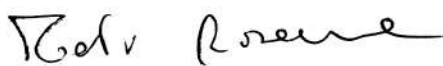


Sig.ra Giovanna Tamburrino

Sig.ra Emanuela Lorenza Basilio



Sig.ra Rosanna Teti



Sig.ra Paola Monica Strazzacappa



Sig.ra Francesca Gnesini



ESENTE

REG.TO A GROSSETO

IL 27/09/2024

N. 1777

ORIGINALE AL N.

SERIE 3
MOD.